

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)

E-Mail: info@aiacnovaravco.it



a cura del delegato alla Carte Federali AIAC Novara & VCO Franco Rossi

Cari colleghi, avvicinandosi una nuova stagione sportiva e con l'ingresso di oltre ottanta nuovi allenatori nell'Albo ci è sembrato utile fare una panoramica sulle principali norme legate alla nostra attività, aggiungendovi qualche nostra interpretazione e/o suggerimento.

In un contesto che ultimamente, anche a stagione iniziata, porta a deroghe, siamo a fare il punto alla data odierna e saremo comunque sul pezzo per informarvi tempestivamente delle eventuali novità. Le norme che ci riguardano sono contenute principalmente nel Regolamento del Settore Tecnico ed in parte nelle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali).

IN VERDE TROVATE LE NORME FEDERALI

IN BLU O MARRONE TROVATE IL NOSTRO COMMENTO E/O INTERPRETAZIONE

Art. 34 – Il tesseramento dei tecnici (pari all'articolo 38 delle NOIF)

I tecnici iscritti al Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività.

E' il tecnico il responsabile del proprio tesseramento, sottoscrivendo il modulo unitamente al legale rappresentante della Società; poi si deve preoccupare di spedirlo al Comitato di competenza. Resta il fatto che comunemente è la Società che lo trasmette, ma questo non esenta da responsabilità l'allenatore.

Articolo 36 – Sospensione volontaria

I Tecnici, per espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale esegue attività di tecnico.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del settore. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono chiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

Situazioni che si possono verificare:

- Tecnico che svolge ancora attività di calciatore: chiede la sospensione e nel corso della stagione potrà trasferirsi anche ad altra società, ovviamente sempre come calciatore, senza mai tesserarsi (e neppure operare) come tecnico.
- Tecnico che svolge attività di giocatore e di allenatore, nella stessa squadra o in altra squadra della stessa Società: chiedere deroga al Comitato Esecutivo della Settore Tecnico per poter esercitare l'attività di giocatore. Nel corso della stagione potrà operare esclusivamente per quella Società.
- Tecnico che svolge attività di allenatore e dirigente nella stessa Società: non bisogna fare domanda di sospensione ma in qualità di dirigente è preclusa di accesso in campo durante le gare, salvo che si chieda deroga al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. Non si può sottoscrivere tesseramento da dirigente (vedi specifica che segue).

La qualifica di allenatore e la qualifica di dirigente (quindi anche di responsabile tecnico) non sono compatibili contemporaneamente, almeno come tesseramento, con le attuali normative.

La seconda é una qualifica di tipo dirigenziale e quindi, contestuale al tesseramento da tecnico, viola l'art. 21 delle NOIF qui riportato.

Art. 21 Norme Organizzative Interne

I dirigenti delle società

3. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.



Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)

E-Mail: info@aiacnovaravco.it



Articolo 37 – Attività di tecnici quali calciatori

Il possesso della tessera di Allenatore Uefa B, Terza Categoria, Allenatore Dilettante, Uefa C o Istruttore Giovani Calciatori non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.

Quindi gli unici cui è vietato svolgere l'attività di calciatori sono i tecnici professionisti.

Articolo 38 - Preclusioni e sanzioni

- 1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30.
- 2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea e occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.
- 3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
- 4. Ai Tecnici è, altresì, vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Consiglio Direttivo.

(omissis...).

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che sono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. Questo vuol dire che all'inizio ci deve essere un tesseramento: se si viene esonerati prima dell'inizio del campionato (la Coppa Italia è esclusa) si può tesserarsi per altra Società. Non è posta una data uguale per tutti: se uno è tesserato per la formazione Giovanissimi e il campionato inizia, ad esempio, il 10 ottobre, il tecnico se esonerato entro il 9 ottobre (con documento avente data certa) potrà ritesserarsi presso altra Società. Deve però trattarsi di esonero, non dimissioni!

Se il tecnico non si tessera per la Società con la quale opera e poi va ad allenare altrove, è invece sempre sanzionabile.

Articolo 40 - Obblighi e deroghe

Campionato di Serie D, Eccellenza, Promozione, Juniores Nazionale:

la squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1^{g} categoria-UEFA PRO, di 2^{g} categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3^{g} categoria

Campionati Dilettanti di la , lla e Illa categoria e Juniores Regionale:

la squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1º categoria-UEFA PRO, di 2º categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3º categoria o Allenatore Dilettante Per il Settore Giovanile, l'obbligo dell'allenatore abilitato vige per i campionati regionali Giovanissimi ed Allievi dove necessita ad un Allenatore di 1º categoria-UEFA PRO, di 2º categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di Uefa C o Istruttore Giovani Calciatori.

Gli Allenatori "Dilettanti", abilitati alla I, II, III categoria e juniores regionali non sono quindi abilitati ad allenare nei campionati regionali Giovanissimi e Allievi.

È fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore 'squadre minori'.

In caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro e non oltre 30 giorni.



Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)





Premi tesseramento e rimborsi spese

La contrattazione con la LND ha previsto negli scorsi anni una rivisitazione dei massimali dei premi di preparazione, che sono diminuiti in relazione ad una conclamata situazione di difficoltà economica generale quindi anche delle società sportive.

Bisogna però ricordare che, unitamente al premio di tesseramento, si può chiedere il rimborso spese, nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro di distanza tra la residenza e il campo della società.

Questi i vigenti premi di tesseramento:

_							
Campionato Nazionale Dilettanti	€	10.000,00	Terza categoria	€	2.000,00		
Eccellenza	€	9.000,00	Juniores Nazionale	€	3.000,00		
Promozione	€	7.000,00	Juniores Regionale	€	2.500,00		
Prima categoria	€	5.000,00	Squadre di Settore Giovanile	€	2.500,00		
Seconda categoria	€	2.500,00					
Allenatori Professionisti tesserati da Società dilettantistiche € 25.822.00							

Accordo economico e tesseramento – Modalità operative

Gli accordi economici formalizzati fra le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli allenatori devono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra.

Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, <u>a cura dell'allenatore interessato</u>, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia di richiesta di tesseramento che la società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le società e l'allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti.

Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della Figc esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione.

Per le società partecipanti al Campionato di 2ª e 3ª categoria e per tutti gli allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

L'accordo economico va formalizzato su carta intestata della Società, redatta in 4 copie originali e firmate e timbrate su tutte le copie. Alla Società resta una copia, al tecnico vanno le altre tre.

Prestare massima attenzione alla redazione della scrittura: si sono visti contratti col bianchetto, con sovrascritte, con riportato rimborso spese anziché premio di tesseramento e, soprattutto, essere sicuri che chi firma per la Società ne abbia effettivamente la legale rappresentanza.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate (che non necessariamente devono essere di uguale importo).

Se un tecnico allena due squadre (ovviamente nella stessa Società) deve sottoscrivere due contratti ed il premio di tesseramento è duplice. Se allena la seconda squadra nello stesso giorno è corretto chiedere un solo rimborso chilometrico.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.



Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)

E-Mail: info@aiacnovaravco.it



Casi pratici

Allenatore di Prima squadra militante nei campionati di CND, Eccellenza, Promozione e Prima categoria.

Sottoscrizione dell'accordo economico in 4 copie originali: 1 resta alla Società, 3 vanno al tecnico. Contestuale sottoscrizione della richiesta di tesseramento.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, la Società provvede all'invio della richiesta di tesseramento, spedendola al Comitato Regionale unitamente alla copia dell'accordo economico trattenuta.

La Società consegna al tecnico copia della richiesta di tesseramento e, se possibile, copia del cedolino della raccomandata.

Il tecnico, entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione del tesseramento, invia al Comitato Regionale (o al Comitato Interregionale, per la CND) con raccomandata a.r. originale dell'accordo economico e copia della richiesta di tesseramento. Facoltativo inviarne copia anche all'AIAC Nazionale.

Allenatore di squadra militante nei campionati di Seconda e Terza categoria, Juniores o settore giovanile.

Sottoscrizione dell'accordo economico in 4 copie originali: 1 resta alla Società, 3 vanno al tecnico. Contestuale sottoscrizione della richiesta di tesseramento.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, il tecnico (oppure la Società) provvede all'invio della richiesta di tesseramento al Settore Tecnico a Firenze – Coverciano.

Il tecnico consegna alla Società (o viceversa) copia della richiesta di tesseramento e, se possibile, copia del cedolino della raccomandata.

Fondo di solidarietà

Grazie esclusivamente all'A.I.A.C., è in essere un Fondo di solidarietà: qualora un tecnico associato AIAC vanti delle spettanze nei confronti di una Società che non si iscriva o rinunci al campionato, se il tecnico in credito risulta associato all'AIAC nell'ultima e penultima annualità e ha rispettato le modalità operative, potrà ottenere un contributo in proporzione al credito (varia di anno in anno in base alle disponibilità).

Allenatori professionisti in ambito dilettantistico

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta in carta libera fino alla predisposizione e all'approvazione del modello di contratto tipo tra Lnd, Aiac e Figc. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di € 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Assoggettamento fiscale

Gli emolumenti verso soggetti che operano nell'ambito dello sport dilettantistico sono esenti da qualsiasi imposta sino al limite di euro 7.500,00 nell'anno solare. Per gli importi superiori e fino a euro 28.158,28 è applicata la ritenuta secca del 23% (prima aliquota Irpef) oltre che le addizionali regionali e comunali. Attenzione soprattutto a chi cambia Società, poiché quanto percepito nel 1° semestre fa cumulo con quanto incassato nel 2° semestre: sono due stagioni sportive diverse ma l'anno solare (e quindi quello fiscale) è lo stesso.

I rimborsi chilometri non sono tassati se relativi a trasferimenti fuori dal territorio comunale e comunque nel limite delle tariffe ACI. Il rimborso chilometrico fa cumulo col premio di tesseramento. Per ulteriori dettagli vedasi la recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2014, numero 38/E.



Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)

E-Mail: info@aiacnovaravco.it



Quando posso sottoscrivere accordi con una società sportiva?

In questo caso bisogna far riferimento al:

Art. 38 Norme Organizzative Interne

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

Si può dunque sottoscrivere accordi in qualsiasi momento se nella corrente stagione non si è tesserati. In caso diverso, é vietato sottoscrivere accordi prima che finisca il campionato della squadra per la quale si é attualmente tesserati. Nel Campionato é compresa l'eventuale fase play-off.



CONSIGLIO DIRETTIVO 2012/2016





Stefano BENEDETTI PRESIDENTE



Carlo ABBIATI
VICE PRESIDENTE



Valerio GIUBERTONI SEGRETARIO



Walter GHETTI
CONSIGLIERE



Michele BERTINOTTI
CONSIGLIERE



Germano BARBAVARA
CONSIGLIERE



Luca PORCU CONSIGLIERE



Guido GAUDIO CONSIGLIERE



Lino MILANI CONSIGLIERE



Adriano TERRONI CONSIGLIERE



Fulvio COLOMBO CONSIGLIERE

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA DAL 16 APRILE 2012

Qualifica	Cognome	Nome	Città	Telefono casa	Cellulare
Presidente	BENEDETTI	Stefano	Novara	0321/694619	389/8069558
Vice Presidente	ABBIATI	Carlo	Arizzano Vb	0323/551555	338/7691855
Segretario	GIUBERTONI	Valerio	Galliate - No	0321/863267	338/8748119
Consigliere	BARBAVARA	Germano	Maggiora No	0163/840280	329/2187464
Consigliere	BERTINOTTI	Michele	Dormelletto No	0322/498083	333/9464547
Consigliere	COLOMBO	Fulvio	Oleggio No	0321/94572	348/7403317
Consigliere	GAUDIO	Guido	Novara	0321/471624	347/2627182
Consigliere	GHETTI	Walter	Verbania	0323/405022	348/4034588
Consigliere	MILANI	Lino	Novara	0321/453324	338/9260267
Consigliere	PORCU	Luca	Borgomanero No	0322/844761	347/4184607
Consigliere	TERRONI	Adriano	Novara	0321/863267	338/8748119